

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/672 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2022

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento *trans-resveratrolo* (da fonte microbica)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende il *trans-resveratrolo* da fonti sintetica e microbica quale nuovo alimento autorizzato.
- (4) Il nuovo alimento *trans-resveratrolo* da fonte microbica è stato autorizzato, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> sulla base della sua sostanziale equivalenza al *resveratrolo* con una storia di consumo antecedente al 15 maggio 1997, estratto dal poligono del Giappone (*Fallopia Japonica*).
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione <sup>(5)</sup> ha autorizzato l'immissione sul mercato dell'Unione del *trans-resveratrolo* sintetico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97, da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, anche negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione <sup>(6)</sup> ha modificato le condizioni d'uso del *trans-resveratrolo*. In particolare, sono state revocate le restrizioni relative alle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento.

<sup>(1)</sup> GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del *trans-resveratrolo* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 53).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «*trans-resveratrolo*» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 23 del 25.1.2021, pag. 10).

